

L.R. n. 12 del 15 marzo 2023.

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale.

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

(...)

Art. 3 *Gestione dei Cammini di Calabria.*

1. La gestione dei Cammini di Calabria compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento.

2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei

tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla *legge regionale 19 novembre 2020, n. 22* (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;

c) da enti e associazioni del Terzo settore;

d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.

4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.

5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.

6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.

7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App

ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".

8. I gestori dei cammini possono:

a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;

b) siglare protocolli d' intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;

c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

(...)